

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO E NORME DI SVILUPPO DELLA RETE  
DISTRIBUTIVA COMMERCIALE**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2000.*

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1**

**(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La presente legge intende dare piena attuazione al principio di tutela e garanzia dell'iniziativa economica privata sancito dall'articolo 10 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 nonché rendere efficiente, equilibrata e moderna la rete distributiva commerciale ed incentivare l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

**Art.2**

**(Definizione di commercio)**

1. Ai fini della presente legge, si definisce commercio l'esercizio della intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti agli effetti della attività commerciale, l'esercizio di attività ausiliarie e la predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.
2. L'esercizio di tale attività si realizza quando vi sia il trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa.

### **Art.3**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Sono considerati commercianti coloro i quali intervengono nell'intermediazione dei beni a qualsiasi titolo.
2. Non sono considerati commercianti coloro i quali alienano occasionalmente beni che siano serviti per soddisfare esigenze proprie o della propria famiglia.
3. Pur compiendo atti di commercio, non sono soggetti alle norme della presente legge:
  - a) i titolari di licenza industriale che vendono all'ingrosso gli articoli di propria produzione e gli accessori complementari;
  - b) i produttori agricoli, gli allevatori ed i coltivatori diretti che vendono nel proprio fondo i prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione;
  - c) i titolari di licenza artigianale che vendono all'ingrosso o al dettaglio nel luogo di produzione, gli articoli da loro prodotti;
  - d) coloro che, prestando opera volontaria, vendono giornali, pubblicazioni ed altri articoli per conto di partiti politici, enti giuridicamente riconosciuti, enti senza fini di lucro che perseguono scopi umanitari, sociali, di ricerca o scientifici, chiese, comunità religiose ed associazioni, a scopo di propaganda politica, sindacale, culturale, religiosa;
  - e) lo Stato e gli Enti pubblici.
4. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, i procacciatori d'affari, i mediatori ed i commissionari, per quanto non diversamente previsto dalla Legge 31 ottobre 1990 n. 125, sono soggetti alle disposizioni della presente normativa.
5. L'esercizio saltuario di attività commerciali sarà disciplinato da apposito regolamento emanato dalla Commissione del Commercio.

### **Art.4**

#### **(Modalità di esercizio dell'attività commerciale)**

1. L'attività commerciale può essere esercitata quale:
  - a) commercio al dettaglio;
  - b) commercio all'ingrosso;
  - c) intermediazione commerciale e attività ausiliarie.

### **Art.5**

#### **(Definizione di commercio al dettaglio)**

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia.
2. Ogni soggetto economico può essere titolare di un'unica licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio da esercitarsi in un'unica sede.
3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 65.
4. Il titolare della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza, fatti salvi i casi specificamente previsti nelle singole tabelle merceologiche di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

## **Art.6**

### **(Modalità di esercizio del commercio al dettaglio)**

1. Il commercio al dettaglio può svolgersi nelle seguenti forme:
  - a. esercizio commerciale aperto al pubblico;
  - b. per mezzo di apparecchi automatici;
  - c. tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione;
  - d. in forma ambulante su suolo pubblico;
  - e. presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

## **Art.7**

### **(Definizione di commercio all'ingrosso)**

1. Per commercio all'ingrosso si intende l'attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore.
2. L'esercizio del commercio all'ingrosso, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente lo svolgimento delle attività di cui al punto c) del precedente articolo 4 nonché l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 65.
3. Il titolare della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso non può avere rapporti di lavoro dipendente, né esercitare attività professionale autonoma, né essere titolare di altra licenza.

## **Art.8**

### **(Modalità di esercizio del commercio all'ingrosso)**

1. L'esercizio del commercio all'ingrosso, da parte di aziende aventi sede nel territorio dello Stato, può svolgersi nelle seguenti forme:

a) in sede fissa;

b) tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione;

c) con attrezzature mobili alla sede dell'acquirente in partenza dalla sede autorizzata.

2. L'attività viene esercitata in un'unica sede adibita a luogo di vendita; ulteriori sedi possono essere esclusivamente adibite all'attività di stoccaggio merci ovvero amministrativa.

3. L'attività di commercio all'ingrosso deve essere svolta in modo tale da rivolgersi solamente ai titolari di licenza commerciale per il medesimo tipo di attività. I locali adibiti a magazzino e a luogo di vendita non devono essere forniti di vetrina. Qualora vi sia vetrina la stessa deve essere opacizzata mediante idoneo mezzo, in modo inamovibile e deve altresì essere esposto all'ingresso apposito cartello indicante il divieto di vendita al pubblico.

#### **Art.9**

##### **(Definizione di attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)**

1. Per intermediazione commerciale e attività ausiliarie si intendono le attività disciplinate dalla Legge 31 ottobre 1990 n. 125.

2. Per le attività dei commissionari e degli agenti o rappresentanti di commercio con deposito si applica il disposto di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

#### **Art.10**

##### **(Dei titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico, per l'esercizio del commercio all'ingrosso, per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale)**

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico, per l'esercizio del commercio all'ingrosso e per l'esercizio delle attività ausiliarie e di intermediazione commerciale le persone fisiche residenti in territorio ovvero le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali ovvero le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica.

3. Le società anonime esercenti le attività di cui al precedente primo comma devono attestare, attraverso la nominatività delle azioni, la residenza dei soci titolari delle azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 67.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ, PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI PER IL RILASCIO DI LICENZE COMMERCIALI**

#### **Capo I**

##### **Del rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio**

##### **Sezione I<sup>^</sup>**

##### **(Del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico)**

#### **Art.11**

##### **(Definizione delle tipologie di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio)**

1. Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio si articolano nei seguenti tipi:
  - a) esercizi di vicinato;
  - b) medie strutture;
  - c) grandi strutture;
  - d) centri commerciali.
2. Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale insediato in una unica unità immobiliare avente superficie di vendita non superiore a mq.100.
3. Per media struttura di vendita si intende l'esercizio commerciale insediato in una unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 100 e comunque inferiore a mq 500.
4. Per grande struttura di vendita si intendono gli esercizi commerciali insediati in una unica unità immobiliare avente superficie di vendita superiore a mq. 500 e comunque inferiore a mq. 5000.
5. Per centro commerciale si intende una struttura di vendita avente superficie di vendita complessiva superiore a mq. 5000, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
6. Nell'ambito delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali sono ammessi gli esercizi di attività di servizio, di attività di artigianato di servizio e di produzione compatibile con l'attività delle strutture stesse.
7. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

8. Qualsiasi provvedimento che dà luogo ad una modifica della tipologia di esercizio per lo svolgimento del commercio al dettaglio, comporta il rilascio di una nuova licenza secondo le modalità e le procedure previste specificamente per la nuova tipologia richiesta.

## **Art.12**

### **(Domanda, requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)**

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in una delle tipologie d'esercizio di cui ai punti a), b), c) del primo comma del precedente articolo 11, deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere maggiore di età;

b) avere capacità di agire;

c) non avere riportato condanne, per qualsiasi reato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a tre anni fino al momento in cui non sia intervenuta amnistia ovvero riabilitazione ed in ogni caso, per misfatti contro la Repubblica, l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale, l'economia pubblica ovvero per misfatti commessi con violenza contro le persone o con rapina, truffa, estorsione, salvo riabilitazione;

d) non avere pendenti procedure di giudiziale concorso fra i creditori ovvero di cessione dei beni;

e) risiedere in territorio sammarinese;

f) speciale preparazione ovvero esperienza professionale dimostrata da certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi di qualificazione professionale per lo svolgimento di particolari attività così come specificamente richiesti nell'Allegato "A" alla presente legge. Tale requisito deve essere comprovato al momento del rilascio della licenza.

3. Nella domanda devono essere indicati:

a) la tipologia di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 11;

b) il locale ove si intende svolgere l'attività;

c) qualora l'attività sia svolta nelle zone commerciali L1 ed L2, se trattasi di attività annuale ovvero stagionale;

d) le tabelle merceologiche che si intendono esercitare. Le stesse devono essere individuate tra le tabelle merceologiche di cui all'Allegato "A" alla presente legge, allegato che potrà essere modificato da apposito decreto reggenziale.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione sull'attività oggetto della licenza richiesta che indichi nel dettaglio il piano degli investimenti, relativi tempi di realizzazione e gli impegni occupazionali; la domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

a) planimetria dei locali con indicazione dell'ubicazione dell'attività nonché della superficie di vendita così come definita al settimo comma del precedente articolo 11. La superficie di vendita deve essere dichiarata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di geometra, architetto o ingegnere nella Repubblica di San Marino sulla base dell'ultimo progetto approvato e depositato presso l'Ufficio Urbanistica; la certificazione di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta innanzi ad un funzionario pubblico oppure autenticata da un notaio sammarinese.

b) Certificato di conformità edilizia ed abitabilità ovvero copia conforme del progetto approvato con indicazione della funzione idonea all'attivazione della licenza richiesta.

5. Qualora l'istanza sia intesa ad ottenere il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma associata, i requisiti di cui alla presente legge devono essere attestati in capo ai soci promotori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 10. Qualora il socio promotore di minoranza sia persona giuridica deve essere allegato alla domanda il certificato di vigenza. Il requisito di cui al punto f) del precedente secondo comma deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività commerciale.

### **Art.13**

#### **(Sviluppo della rete commerciale del territorio)**

1. Su proposta elaborata dalla Commissione del Commercio sulla base degli indirizzi programmatici dettati dalla Commissione Consiliare competente e sentito il parere della Giunta di Castello, con cadenza almeno biennale, verrà emanato un decreto reggenziale nel quale verranno individuate le tabelle merceologiche da incentivare o da disincentivare relativamente al rilascio di nuove licenze commerciali, compatibilmente con le necessità di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali nelle singole zone.

2. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, viene suddiviso in zone commerciali così come individuate nella planimetria di cui all'Allegato "B" alla presente legge.

3. Il decreto reggenziale di cui al primo comma verrà emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art.14**

#### **(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per gli esercizi di vicinato)**

1. Qualora l'istanza di cui al precedente articolo 12 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato, così come definita al secondo comma del precedente articolo 11, il richiedente deve indicare una sola tabella merceologica scelta tra quelle di cui all'Allegato "A" alla presente legge, fatte salve le deroghe specificamente contemplate nello stesso allegato.

2. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, con atto motivato, provvede all'autorizzazione ovvero al diniego della licenza richiesta.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica mensilmente alla Commissione del Commercio le licenze esaminate a norma del presente articolo con finalità informative circa l'andamento del comparto per la proposta del decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13.
4. Nelle zone commerciali con una rete distributiva sotto dimensionata è consentita l'indicazione di due tabelle merceologiche. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, sentito il parere della Giunta di Castello circa la valutazione del disservizio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

#### **Art.15**

##### **(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura)**

1. Qualora l'istanza di cui al precedente articolo 12 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, così come definita al terzo comma del precedente articolo 11, il richiedente può indicare un massimo di due tabelle merceologiche scelte tra quelle di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
3. Nelle zone commerciali con una rete distributiva sotto dimensionata è consentita l'indicazione di più di due tabelle merceologiche scelte tra quelle di cui all'Allegato "A".

#### **Art.16**

##### **(Procedura per la concessione di licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura)**

1. Qualora l'istanza di cui al precedente articolo 12 sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio da esercitarsi all'interno di una grande struttura, così come definita al quarto comma del precedente articolo 11, il richiedente può indicare più di una tabella merceologica scelta tra quelle di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere della Giunta di Castello territorialmente interessata.
3. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, della viabilità, occupazionali ovvero di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata.
4. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

#### **Art.17**

**(Sviluppo della rete commerciale nelle zone della Città di San Marino - Centro Storico (L1) - e Centro Turistico (L2))**

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nelle zone commerciali L1 e L2 non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 11.
2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.
3. Nelle zone commerciali in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 243 in zona L1 ed a 165 in zona L2.
4. Nel computo delle licenze commerciali di cui al comma che precede sono incluse le attività commerciali al dettaglio rilasciate in base ai successivi articoli 20 e 21.
5. Nel caso in cui il numero delle licenze rilasciate sia inferiore a quello fissato al precedente terzo comma può essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ai sensi del precedente articolo 12 indicando una sola delle tabelle merceologiche scelta tra quelle di cui all'Allegato "A" alla presente legge.
6. I titolari di licenza commerciale al dettaglio esercitate nelle zone commerciali L1 ed L2 hanno facoltà, previa rinuncia alla tabella merceologica esercitata, di modificare la tabella indicata in licenza optando per un'altra tabella merceologica nel rispetto degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13.
7. Per accedere alla modifica di cui al comma che precede, l'interessato deve inoltrare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nella quale deve essere indicata la nuova tabella merceologica. Alla stessa devono essere allegati il progetto aziendale finalizzato alla riqualificazione dell'attività commerciale contenente l'indicazione degli investimenti necessari, relativi tempi di realizzazione ed eventuale progetto architettonico e, qualora richiesta da specifiche leggi, tutta la documentazione attestante l'idoneità del locale.
8. Per il trasferimento sede delle attività esercitate in zona commerciale L1 e L2, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata di tutta la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, indicato nell'istanza stessa nonché attestante gli adempimenti amministrativi ed il possesso dei requisiti soggettivi attinenti la titolarità della licenza.
9. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ricevute le istanze di cui ai commi che precedono provvede ad inviare le stesse alla Giunta di Castello territorialmente competente.
10. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base della documentazione, dei requisiti e di quanto altro richiesto ai commi che precedono; la Giunta di Castello deve altresì tenere in considerazione l'equilibrio commerciale della via nella quale è ubicato il locale di cui alla licenza oggetto di richiesta.
11. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

## **(Centri commerciali)**

1. I centri commerciali, così come definiti al quinto comma del precedente articolo 11, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato "C" alla presente legge.
2. Il nuovo centro commerciale, così come definito al quinto comma del precedente articolo 11, insediabile in territorio è individuato nell'Allegato "D" alla presente legge.
3. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti ai precedenti commi, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.
4. Il promotore del centro commerciale di cui all'Allegato "D" è tenuto alla presentazione del progetto aziendale complessivo indicante il piano degli investimenti, relativi tempi di realizzazione, gli impegni occupazionali e la superficie di vendita complessiva. Dal predetto progetto aziendale deve risultare in particolare il numero delle licenze potenzialmente esercitabili e le tabelle merceologiche che formano oggetto delle singole richieste di licenza, deve essere inoltre allegata la planimetria dei locali con indicazione dell'ubicazione delle singole attività e relativa superficie così come definita e disciplinata al precedente articolo 11 e al punto a) del quarto comma del precedente articolo 12.
5. Ricevuto il progetto aziendale di cui al comma che precede, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio lo trasmette alla Commissione del Commercio.
6. La Commissione del Commercio esamina il progetto proposto e rileva gli elementi da inserire in specifico atto di convenzionamento che deve essere sottoscritto dal Presidente della Commissione del Commercio e dal promotore del centro commerciale stesso.
7. Concluso l'iter di cui ai precedenti commi, il centro commerciale sarà abilitato all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso sulla base del progetto indicato nella convenzione.
8. Le singole licenze commerciali di cui al comma che precede devono essere autorizzate secondo le modalità di cui al successivo articolo 19.

## **Art.19**

### **(Modalità di rilascio delle licenze commerciali all'interno dei centri commerciali)**

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 11.
2. La concessione delle licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio all'interno del centro commerciale comporta la presentazione di singole istanze a norma del precedente articolo 12.
3. La domanda deve inoltre essere corredata di dichiarazione sottoscritta dal promotore del centro commerciale attestante la disponibilità dei locali indicati quali sede dell'attività.

4. L'esame delle istanze compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
5. Non è ammesso il trasferimento della licenza commerciale concessa all'interno del centro commerciale al di fuori dello stesso.
6. L'eventuale variazione di superficie di vendita ovvero il trasferimento all'interno del centro commerciale medesimo avviene con provvedimento della Commissione del Commercio che valuta l'istanza sulla base di una comparazione con il progetto aziendale, come contenuto nella convenzione di cui al precedente articolo.
7. Il rilascio della licenza ovvero dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui al precedente articolo, avviene a norma del successivo articolo 24.
8. L'eventuale variazione ovvero aggiunta di tabella merceologica comporta il rilascio di una nuova licenza secondo le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo.
9. Nei centri commerciali non è ammesso il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alle tabelle merceologiche XV "Artigianato artistico", XVI "Turistica" e XVII "Monili".

## **Art.20**

### **(Esercizio del commercio al dettaglio con la formula del franchising)**

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio con la formula del franchising consentono la vendita di tutti i prodotti legati al marchio oggetto di contratto; per esse non si applica la distinzione per tipologia di esercizio di cui al precedente articolo 11.
2. L'istanza per l'ottenimento della licenza in franchising deve essere presentata a norma del precedente articolo 12; alla stessa deve essere inoltre allegato preliminare del contratto di franchising ovvero contratto di concessione di vendita.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
4. La durata della licenza in franchising è legata alla validità del contratto da cui trae origine.
5. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio con la formula del franchising, qualora siano riferite a cambio di tabella merceologica, conservano il diritto alla reversibilità dell'opzione per un periodo massimo di cinque anni e ciò anche nel caso in cui la tabella merceologica originaria sia stata inserita tra le attività da disincentivare di cui al decreto reggenziale previsto dal precedente articolo 13.
6. Le licenze rilasciate a norma del presente articolo potranno essere esercitate in locali con superficie di vendita massima di 500 mq.
7. Qualora la domanda sia riferita ad una licenza da attivarsi in un esercizio commerciale con superficie di vendita superiore a quanto determinato nel precedente comma, la valutazione dell'istanza avviene a norma dei precedenti articoli 16 e 19.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle licenze per la vendita di autoveicoli e motoveicoli in relazione a specifico contratto di concessione. E' consentito il commercio degli autoveicoli e motoveicoli non oggetto di specifico contratto di concessione qualora siano ritirati in permuta.

### **Art.21**

#### **(Esercizio del commercio al dettaglio all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale)**

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio inserite all'interno di strutture ricettive così come definite dalla Legge 31 ottobre 1988 n. 107, esercitate in locali ai quali si accede dall'interno della struttura stessa, non possono essere trasferite al di fuori del complesso nel quale sono state autorizzate.
2. L'istanza per l'ottenimento della licenza di cui al comma che precede deve essere presentata a norma del precedente articolo 12.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.

### **Art.22**

#### **(Diniego dell'istanza tesa al rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio)**

1. In tutti i casi di richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio, il diniego della licenza avviene per istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti ovvero dei documenti di cui al precedente articolo 12 e quando risultino le incompatibilità previste dalla presente normativa.
2. Oltre ai casi di cui al precedente primo comma, il diniego della licenza richiesta avviene rispettivamente:
  - a) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio per gli esercizi di attività di vicinato, qualora il richiedente abbia ottenuto, nei due anni antecedenti alla domanda, il rilascio di altra licenza commerciale secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 ed infine sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13;
  - b) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura, sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13 ed infine sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali ovvero di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata;
  - c) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura, sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13 ed infine sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, occupazionali e di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata;

d) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di attività ricomprese nelle zone L1 ed L2, il diniego della licenza di cui al quinto comma del precedente articolo 17 ovvero della modifica di tabella merceologica di cui al sesto comma del precedente articolo 17 avviene sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 13 ed infine sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità commerciali della zona. Il diniego del trasferimento sede di licenze esercitate nelle zone commerciali L1 ed L2 avviene sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità commerciali della zona in cui viene richiesto il trasferimento stesso;

e) nel caso di singola licenza commerciale da esercitarsi all'interno del centro commerciale, per la non conformità dell'istanza con il progetto aziendale come contenuto nella convenzione di cui all'articolo 18;

f) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività in franchising, sulla base di una valutazione di compatibilità del progetto aziendale con le necessità di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona interessata;

g) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività in franchising da esercitarsi in zone commerciali L1 o L2, sulla base di una valutazione di qualificazione dell'offerta merceologica;

h) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività all'interno di complessi di natura ricettiva, sportiva e sociale, sulla base di una valutazione di compatibilità del progetto aziendale con le necessità di servizio del centro stesso;

i) nel caso di istanza tesa ad ottenere la licenza commerciale al dettaglio per l'esercizio di attività di vicinato in base al disposto di cui al quarto comma del precedente articolo 14, sulla base di una valutazione dell'offerta merceologica esistente.

## **Art.23**

### **(Sostituzione ovvero aggiunta di tabella merceologica)**

1. L'istanza tesa ad ottenere la sostituzione delle tabelle merceologiche oggetto della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio nella forma di esercizio aperto al pubblico, comporta il rilascio di una nuova licenza a norma della presente legge.

2. L'aggiunta di una o più tabelle merceologiche oggetto di licenza per l'esercizio del commercio nell'ambito di medie e grandi strutture, comporta il riesame complessivo della pratica e la conseguente autorizzazione al rilascio di una nuova licenza.

3. Non è consentita l'aggiunta di singole voci alla licenza esercitata, fatte salve le esigenze delle zone commerciali con una rete distributiva sotto dimensionata. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, sulla base di una valutazione dell'offerta merceologica esistente delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della voce richiesta.

## **Art.24**

### **(Rilascio di licenza commerciale)**

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza richiesta da parte dell'organo competente, provvede a richiedere all'interessato la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, indicato nell'istanza stessa nonché attestante gli adempimenti amministrativi ed il possesso dei requisiti soggettivi attinenti la titolarità della licenza.
2. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla notifica della comunicazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta la decadenza dell'autorizzazione della licenza.

## **Art.25**

### **(Trasferimento sede)**

1. Il trasferimento sede di attività di vicinato ovvero di medie strutture all'interno della stessa zona commerciale compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza alla quale deve essere allegata la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, con indicazione della superficie di vendita così come previsto al punto a) del quarto comma del precedente articolo 12.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con atto motivato, provvede all'autorizzazione ovvero al diniego del trasferimento sede.
3. Il diniego del trasferimento sede avviene per presentazione di documentazione non conforme alle disposizioni previste al primo comma del presente articolo.
4. L'eventuale richiesta di trasferimento sede di una attività di vicinato ovvero di media struttura in una zona commerciale diversa da quella in cui viene esercitata l'attività comporta il rilascio di una nuova licenza commerciale. Il richiedente deve avanzare istanza a norma del precedente articolo 12, con contestuale rinuncia alla licenza esistente, che viene esaminata secondo le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15.
5. Il trasferimento sede di una attività di grande struttura, anche nella medesima zona commerciale, comporta comunque il rilascio di una nuova licenza commerciale. In tal caso il richiedente deve avanzare istanza a norma del precedente articolo 12 che viene esaminata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.

## **Art.26**

### **(Esercizio del commercio al dettaglio in forma associata)**

1. La costituzione di società aventi ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio avviene a norma dell'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68.
2. A tal fine si procede alla preventiva autorizzazione della licenza secondo le procedure di cui alla presente legge a seguito della quale il Congresso di Stato, come atto dovuto, entro sessanta giorni concede il nulla osta preventivo alla costituzione della società.

## **Art.27**

### **(Licenza annuale e stagionale)**

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico si dividono nelle seguenti categorie:

a) attività commerciali annuali. E' demandato ad apposita regolamentazione, da stabilirsi fra la Segreteria di Stato per il Commercio ed i rappresentanti delle Associazioni di Categoria del settore commercio, e da approvarsi con delibera della Commissione del Commercio, il calendario relativo ai periodi di chiusura per ferie dell'esercizio commerciale. Nella regolamentazione deve essere inoltre previsto che almeno un terzo degli esercizi di un dato settore merceologico assicurino la continuità del servizio nella medesima zona commerciale;

b) attività commerciali stagionali. Possono essere esclusivamente quelle ubicate nelle zone commerciali L1 e L2. Per le attività commerciali classificate quali stagionali, sussiste l'obbligo di chiusura nel periodo 16 novembre - 28 febbraio di ciascun anno.

2. Per la eventuale variazione di appartenenza ad una delle superiori categorie, per ciascun anno deve essere data comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nel mese di ottobre.

## **Art.28**

### **(Orari di apertura e chiusura)**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori.

2. Fatto salvo quanto disposto al successivo quarto comma, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana non superando le tredici ore giornaliere. E' consentito agli operatori commerciali delle zone L1 ed L2 superare il limite delle tredici ore giornaliere durante i mesi di maggiore affluenza turistica. E' altresì consentito superare il limite delle tredici ore giornaliere agli operatori commerciali esercenti le attività di cui alle tabelle merceologiche XXV "bar" e XXVI "ristorante".

3. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. E' demandato alle Associazioni di Categoria del settore commercio proporre giorni di chiusura infrasettimanale. Le chiusure infrasettimanali, nelle varie zone commerciali, per le singole tabelle merceologiche, sono fissate con decreto reggenziale sentito il parere della Commissione del Commercio.

## **Art.29**

### **(Vendite straordinarie, promozionali ovvero di liquidazione)**

1. Le licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alla presente sezione possono operare vendite straordinarie, promozionali o di liquidazione ai sensi dello specifico decreto reggenziale.

## **Sezione II<sup>^</sup>**

### **(Del commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)**

#### **Art.30**

##### **(Commercio tramite apparecchi automatici)**

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Servizio Igiene Ambientale.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla Commissione del Commercio.
4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.
5. Qualora gli apparecchi automatici siano installati all'interno di uffici, aziende e simili e la vendita sia limitata esclusivamente al personale e non al pubblico non è richiesta alcuna autorizzazione.

## **Sezione III<sup>^</sup>**

### **(Del commercio al dettaglio tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione)**

#### **Art.31**

##### **(Commercio elettronico)**

1. La Segreteria di Stato per il Commercio cura lo sviluppo del commercio elettronico adottando tutti i provvedimenti atti a promuoverne la diffusione in funzione dell'aggiornamento delle reti commerciali e distributive e della tutela del consumatore.
2. Presso la Segreteria di Stato per il Commercio è istituita l'Autorità per il Commercio Elettronico con funzioni di regolazione normativa sulle questioni di carattere prevalentemente tecnico quali adozione di standard, firma elettronica, crittografia, protezione della sfera privata in ambito commerciale, modalità di certificazione elettronica in relazione a finalità economiche o commerciali, ed in generale le materie che lo sviluppo economico e tecnologico rendano necessarie. Sulle materie attinenti le nuove norme giuridiche ovvero la modifica di quelle esistenti, l'Autorità per il Commercio Elettronico ha poteri propositivi. Con decreto reggenziale verranno regolamentate le materie di cui al presente comma.

3. Il decreto reggenziale dovrà adottare tutte le misure di garanzia in relazione alla firma elettronica, alla crittografia, alla protezione della sfera privata nonché le norme a tutela del consumatore. Si rinvia ad apposita normativa la disciplina delle disposizioni sanzionatorie.
4. Il commercio di beni e servizi di qualsiasi natura tramite mezzi informatici e telematici costituisce esercizio di attività economica. La natura giuridica dell'attività economica svolta tramite mezzi informatici e telematici è determinata dalla tipologia dell'operatore economico che la svolge.
5. L'oggetto dell'attività economica svolta con mezzi informatici e telematici dall'intestatario di licenza commerciale non può eccedere la tabella merceologica e la modalità di esercizio oggetto della propria licenza. Gli intestatari di licenza commerciale possono esercitare la loro attività tramite mezzi informatici e telematici previa autorizzazione della Commissione del Commercio. L'esercizio di attività commerciale tramite esclusivamente mezzi informatici e telematici presuppone l'ottenimento preventivo della relativa licenza commerciale con procedure, modalità e requisiti specificati da apposito decreto reggenziale. L'esercizio di attività di servizio presuppone comunque il possesso della specifica licenza.
6. Salvo diversa specificazione, i contratti conclusi dall'operatore economico sammarinese si presumono effettuati in territorio, dovunque si trovino gli impianti e le attrezzature informatiche e telematiche di supporto.

### **Art.32**

#### **(Commercio per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione)**

1. L'offerta di beni e servizi di qualsiasi natura tramite corrispondenza, televisione ovvero altri sistemi di comunicazione costituisce esercizio di attività economica. La natura giuridica dell'attività economica così svolta è determinata dalla tipologia dell'operatore economico che la svolge.
2. L'oggetto dell'attività economica svolta per corrispondenza, televisione ovvero altri sistemi di comunicazione dall'intestatario di licenza commerciale non può eccedere la tabella merceologica e la modalità d'esercizio oggetto della propria licenza. Gli intestatari di licenza commerciale possono esercitare la loro attività previa autorizzazione della Commissione del Commercio. L'esercizio di attività commerciale tramite esclusivamente corrispondenza, televisione ovvero altri sistemi di comunicazione, presuppone l'ottenimento preventivo della relativa licenza commerciale con procedure, modalità e requisiti specificati da apposito decreto reggenziale.

### **Sezione IV<sup>^</sup>**

#### **(Del commercio al dettaglio in forma ambulante su suolo pubblico)**

### **Art.33**

#### **(Definizione)**

1. Si definisce commercio ambulante l'attività esercitata su suolo pubblico.
2. Per suolo pubblico si intende tanto le vie e le piazze quanto il suolo privato oggetto di servitù di pubblico passaggio ed anche soltanto aperto al pubblico passaggio.
3. Il commercio ambulante può essere esercitato nei seguenti modi:

- a) a posto fisso (con esclusione di strutture infisse stabilmente nel suolo);
- b) a rotazione per turno su aree prefissate;
- c) con sosta precaria su area non predeterminata;
- d) itinerante.

### **Art.34**

#### **(Domanda, requisiti e documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)**

1. Le persone fisiche che intendono esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante devono avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 12.
3. Nella domanda devono essere indicati:
  - a) il modo dell'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante;
  - b) la zona nella quale si intende svolgere l'attività;
  - c) la tabella merceologica che si intende esercitare. La stessa deve essere individuata tra le tabelle merceologiche di cui all'Allegato "A" alla presente legge, allegato che potrà essere modificato da apposito decreto reggenziale.
4. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata la quale procede all'esame dell'istanza esprimendo un parere sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa.
5. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.
6. Il diniego del rilascio della licenza richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti e/o dei documenti di cui al presente articolo, quando risultino le incompatibilità indicate nella presente legge ed inoltre sulla base del parere di cui al quarto comma espresso dalla Giunta di Castello.
7. Ai titolari di licenza per l'esercizio del commercio in forma ambulante è consentito il posteggio in apposite aree pubbliche determinate dalla Giunta di Castello.
8. Le licenze per l'esercizio del commercio in forma ambulante sono strettamente personali e non possono formare oggetto di alienazione.
9. In caso di cessazione dell'attività ovvero in caso di decesso del titolare la licenza si intende rinunciata.

### **Art.35**

#### **(Mercato ambulante)**

1. Il mercato ambulante è costituito da raggruppamenti di rivenditori autorizzati o in possesso di licenza per il commercio ambulante.
2. I mercati si classificano in:
  - a) mercato tradizionale;
  - b) mercato tipico o specializzato.

### **Art.36**

#### **(Mercato tradizionale)**

1. Il mercato tradizionale può tenersi settimanalmente in un giorno prefissato nei Castelli; nel Castello della Città di San Marino tale facoltà è limitata alla zona commerciale L3.
2. Ad integrazione di quanto sopra la Commissione del Commercio, sentita la Giunta di Castello interessata e valutata la dimensione e la densità abitativa del Castello, può autorizzare più zone nelle quali potrà svolgersi il mercato.
3. Nelle zone commerciali in cui vengono istituiti i mercati tradizionali è vietata l'autorizzazione alla vendita di ambulanti itineranti nei giorni di mercato.

### **Art.37**

#### **(Mercato tipico o specializzato)**

1. Il mercato tipico o specializzato è una offerta concentrata su prodotti particolari o di stagione.
2. Nell'ambito del mercato tipico o specializzato potranno aver luogo incontri divulgativi ed iniziative culturali.
3. Chiunque intende istituire un mercato tipico o specializzato od una mostra mercato in una zona del territorio deve presentare istanza alla Giunta di Castello territorialmente competente che, valutata la stessa, darà comunicazione alla Segreteria di Stato per il Commercio.

### **Art.38**

#### **(Commissione del Mercato)**

1. Nei Castelli ove viene autorizzato il mercato è istituita una Commissione del Mercato che dura in carica per l'intera legislatura della Giunta di Castello ed è così composta:
  - a) Capitano di Castello della Giunta territorialmente competente, che la presiede;
  - b) due rappresentanti della Giunta di Castello, nominati al suo interno;

- c) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio della zona commerciale interessata;
- d) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
- e) un rappresentante della Segreteria di Stato per il Commercio;
- f) un Agente di Polizia Civile preposto alla vigilanza sul mercato.

2. La Commissione del Mercato provvede a nominare al suo interno, per un periodo rinnovabile di due anni, un addetto con funzioni di segreteria al fine di collaborare con la Polizia Civile nella gestione del mercato, nell'applicazione del regolamento e delle delibere della Commissione.

3. Il finanziamento per la gestione del mercato è dato da una percentuale sugli introiti della tassa sulle licenze e sulle aree dei posteggi il cui ammontare viene stabilito annualmente con legge finanziaria previsto in apposito capitolo sul Bilancio dello Stato.

4. Nella suddivisione del finanziamento fra le varie Commissioni del Mercato si dovrà tener conto della tipologia e dell'entità dei mercati proporzionalmente al numero dei commercianti partecipanti.

5. La Commissione del Mercato predisporrà un regolamento per la gestione del mercato da autorizzarsi da parte della Commissione del Commercio.

### **Art.39**

#### **(Funzioni della Commissione del Mercato)**

1. Alla Commissione del Mercato sono demandati i seguenti compiti:
  - a. emanare, sentiti i pareri e della Giunta di Castello territorialmente competente e della Commissione del Commercio, il regolamento per la disciplina del mercato il quale deve prevedere tutte le norme per l'organizzazione, la gestione ed il controllo dello stesso, la sede (strade e piazze), il giorno, l'orario, l'organico massimo degli ambulanti;
  - b. formulare e revisionare periodicamente il piano del mercato nonché l'organico degli ambulanti suddiviso per tabelle merceologiche affini qualora si tratti di mercato tradizionale;
  - c. predisporre la suddivisione delle aree commerciali per tabelle merceologiche affini nonché eventuali modifiche della stessa;
  - d. approvare il calendario annuale dei mercati e curarne la relativa pubblicazione.

### **Art.40**

#### **(Calendario annuale dei mercati)**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione del Mercato emetterà il calendario annuale dei mercati.
2. Il calendario contiene:
  - a) l'elenco cronologico dei mercati tradizionali;

- b) l'eventuale anticipo sullo svolgimento ovvero la sospensione dei mercati;
- c) l'indicazione delle tabelle merceologiche presenti;
- d) la pianta del mercato indicante le aree, i settori ed i posteggi numerati di tutta la zona del mercato.

#### **Art.41**

##### **(Commercio al dettaglio in forma ambulante esercitato da non residenti)**

1. I commercianti ambulanti non residenti possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio, in territorio sammarinese, dell'attività di commercio ambulante in uno dei modi di cui al precedente articolo 33 previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico sanitaria.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e dei tributi inerenti; la stessa è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 ottobre, previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

#### **Sezione V<sup>^</sup>**

##### **(Del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche)**

#### **Art.42**

##### **(Esercizio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore)**

1. La vendita di prodotti al dettaglio ovvero la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore saranno disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte della Commissione del Commercio.

#### **Capo II**

##### **Del rilascio di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso**

#### **Sezione I<sup>^</sup>**

**(Del rilascio di licenza, in forma individuale, per l'esercizio del commercio all'ingrosso)**

**Art.43**

**(Domanda, requisiti, documenti per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso)**

1. Chiunque intenda esercitare sul territorio un'attività di impresa individuale nel settore del commercio all'ingrosso, deve avanzare istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il richiedente la licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 12.
3. Nella domanda devono essere indicati:
  - a) il locale ove si intende svolgere l'attività;
  - b) la tabella merceologica che si intende esercitare. La stessa deve essere individuata tra le tabelle merceologiche di cui all'Allegato "A" alla presente legge, allegato che potrà essere modificato da apposito decreto reggenziale.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione sull'attività oggetto della licenza richiesta che indichi nel dettaglio il piano degli investimenti, relativi tempi di realizzazione e gli impegni occupazionali; la domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:
  - a) planimetria dei locali con indicazione dell'ubicazione dell'attività nonché della superficie dei locali stessi;
  - b) certificato di abitabilità ovvero conformità edilizia ovvero copia conforme del progetto approvato con indicazione della destinazione d'uso idonea all'attivazione della licenza richiesta.

**Art.44**

**(Sviluppo delle attività commerciali all'ingrosso)**

1. Su proposta elaborata dalla Commissione del Commercio sulla base degli indirizzi programmatici dettati dalla Commissione Consiliare competente e sentito il parere della Giunta di Castello, con cadenza almeno biennale, verrà emanato un decreto reggenziale nel quale verranno individuate le tabelle merceologiche da incentivare o da disincentivare relativamente al rilascio di nuove licenze commerciali, compatibilmente con le necessità di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali nelle singole zone.
2. Il decreto reggenziale di cui al comma che precede verrà emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art.45**

**(Procedura per la concessione, e successivo rilascio, della licenza individuale per l'esercizio del commercio all'ingrosso)**

1. L'esame dell'istanza per l'ottenimento della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, con atto motivato, provvede all'autorizzazione o al diniego della licenza richiesta.
2. Il diniego della licenza richiesta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 12 ed inoltre dei documenti di cui al precedente articolo 43, quando risultino le incompatibilità previste dalla presente legge, quando il richiedente abbia ottenuto nei due anni antecedenti alla domanda il rilascio di altra licenza commerciale secondo le modalità del presente articolo ed infine sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 44.
3. Il rilascio della licenza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale, contestualmente alla comunicazione dell'autorizzazione della licenza, provvede a richiedere all'interessato la documentazione attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, indicato nell'istanza stessa nonché gli adempimenti amministrativi ed il possesso dei requisiti soggettivi attinenti la titolarità della licenza.
4. Il mancato deposito della documentazione di cui al comma che precede entro dodici mesi dalla notifica della comunicazione di cui sopra da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta la decadenza dell'autorizzazione della licenza.

#### **Art.46**

#### **(Licenze per l'esercizio del commercio all'ingrosso con più tabelle merceologiche, sostituzione ovvero aggiunta di tabella merceologica)**

1. La licenza commerciale all'ingrosso avente ad oggetto più tabelle merceologiche deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla Commissione del Commercio, previa presentazione di istanza a norma del precedente articolo 43.
2. Il diniego avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 12 ovvero dei documenti di cui al precedente articolo 43, per le incompatibilità previste dalla presente legge, sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 44 nonché sulla base di una valutazione di compatibilità del progetto aziendale con le necessità ambientali, occupazionali ed economico sociali della Repubblica.
3. Qualora il titolare della licenza rilasciata a norma del precedente articolo 43 intenda optare per una diversa tabella merceologica, l'autorizzazione di cui al primo comma che precede non è necessaria. In tal caso competente all'autorizzazione della modifica richiesta è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale procede a norma del precedente articolo 45.
4. Qualora il titolare della licenza rilasciata a norma del precedente articolo 43 intenda aggiungere una diversa tabella merceologica l'istanza comporta il rilascio di una nuova licenza a norma del primo e secondo comma del presente articolo.

#### **Sezione II<sup>^</sup>**

#### **(Delle procedure per la costituzione ed il successivo rilascio di licenza per l'esercizio in forma associata di una attività di impresa all'ingrosso)**

## **Art.47**

### **(Procedure speciali per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata**

#### **o Società per Azioni)**

1. Il nulla osta preventivo alla costituzione di società previsto dall'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, non è necessario per i residenti in Repubblica che intendano costituire una società per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso con la sola forma della Società a Responsabilità Limitata o della Società per Azioni nei seguenti limiti:

a) il socio promotore che sottoscrive la quota di maggioranza del capitale sociale deve essere residente nel territorio della Repubblica;

b. il socio promotore, sottoscrittore della quota di maggioranza, non può partecipare alla costituzione di più di una Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni nel limite temporale di anni due a far data dal giorno in cui ha già svolto tale funzione e quindi non può svolgere il ruolo di promotore e sottoscrittore della quota di maggioranza di capitale di società costituite ai sensi del presente articolo;

c) il socio promotore sottoscrittore della quota di maggioranza residente nel territorio deve essere l'amministratore ed il legale rappresentante della società;

d) l'oggetto sociale della società deve essere definito da una sola tabella merceologica di cui all'Allegato "A" alla presente legge;

e) non è ammessa l'unione di più tabelle merceologiche, anche successivamente alla costituzione della società ed al rilascio della licenza d'esercizio, di cui all'Allegato "A" alla presente legge;

f) la sede va indicata nel luogo ove deve essere esercitata l'attività;

g) non può svolgere il ruolo di socio promotore sottoscrittore della maggioranza del capitale sociale il residente nel territorio della Repubblica, che sia stabilmente occupato con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione o nel settore pubblico allargato;

h) non può svolgere il ruolo di socio promotore sottoscrittore della maggioranza del capitale sociale la persona giuridica ancorché sammarinese;

i) il socio promotore sottoscrittore della maggioranza del capitale sociale deve mantenere la maggioranza delle quote sociali e non può cedere la propria partecipazione societaria se non nei limiti e con le condizioni di cui al successivo articolo 52;

l) la quota di minoranza dell'intero capitale sociale può liberamente essere sottoscritta da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non possiedono i requisiti di cui ai punti precedenti;

m) la quota di minoranza dell'intero capitale sociale, può liberamente essere ceduta anche dopo la costituzione della società.

## **Art.48**

### **(Formazione dell'atto costitutivo)**

1. Chiunque intenda esercitare nel territorio della Repubblica di San Marino un'attività di impresa in forma associata nel settore del commercio all'ingrosso e con la sola forma della Società a Responsabilità Limitata o della Società per Azioni con le limitazioni di cui al precedente articolo 47, deve procedere alla costituzione con atto pubblico.
2. L'atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata o della Società per Azioni deve contenere, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, anche gli elementi di cui al precedente articolo 47. In ogni caso dall'atto costitutivo deve risultare la dichiarazione giurata da parte del socio promotore sottoscrittore della maggioranza del capitale sociale, di non avere partecipato in qualità di socio promotore nei due anni anteriori alla costituzione della società ad altre Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni costituite con le procedure ed i limiti di cui al precedente articolo 47.
3. All'atto costitutivo deve essere allegata idonea documentazione atta a comprovare in capo ai promotori il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 nonché del requisito di cui al punto g) del precedente articolo 47. Per il sottoscrittore della quota di minoranza fa eccezione il possesso del requisito della residenza nonché il requisito di cui al punto g) dell'articolo 47.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 nonché del requisito di cui al punto g) del precedente articolo 47, può essere autocertificato con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n. 105.
5. Il possesso del requisito di cui al punto f) del precedente articolo 12 va attestato esclusivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio preventivamente al rilascio di licenza.

#### **Art.49**

##### **(Liquidazione società)**

1. Il venir meno dei requisiti di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente articolo 12 nonché dei requisiti di cui all'articolo 47, comporta la liquidazione della società.
2. Qualora non vi provveda la società, la liquidazione della stessa verrà disposta dal Tribunale Commissariale Civile e Penale.

#### **Art.50**

##### **(Rilascio della licenza)**

1. Il rilascio della licenza commerciale e dei provvedimenti di modifica della stessa, esperite le procedure di cui alla presente legge, compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale procede a norma del primo comma del precedente articolo 24 richiedendo altresì la documentazione di cui al quinto comma del precedente articolo 48.
2. Il mancato deposito della documentazione di cui al precedente comma entro dodici mesi dalla notifica della comunicazione di cui sopra da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e

Commercio, comporta la decadenza della licenza oggetto della società con obbligo per la stessa di porsi in liquidazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma che precede, qualora non vi provveda la società, la liquidazione della stessa verrà disposta dal Tribunale Commissariale Civile e Penale.

4. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede a comunicare la scadenza del termine di cui al precedente secondo comma al Tribunale Commissariale Civile e Penale.

### **Art.51**

#### **(Nulla Osta per la modifica dell'oggetto sociale)**

1. La società costituita ai sensi dell'articolo 47 della presente legge che intendesse procedere all'unione di più tabelle merceologiche scelte tra quelle di cui all'Allegato "A" alla presente legge, deve ottenere il nulla osta preventivo di cui all'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

2. Il diniego del nulla osta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 44 nonché sulla valutazione del piano aziendale compatibilmente con le necessità ambientali, occupazionali ed economico - sociali della Repubblica.

3. Il nulla osta non è necessario quando la società costituita ai sensi del precedente articolo 47 muti il proprio oggetto sociale mantenendo la scelta tra una delle tabelle merceologiche di cui all'Allegato "A" alla presente legge, purché venga fatto atto di esplicita rinuncia in sede di cambiamento dell'oggetto sociale originario.

### **Art.52**

#### **(Trasferimento della quota di maggioranza e cambiamento della titolarità della legale rappresentanza)**

1. Il trasferimento della quota di maggioranza sottoscritta in sede di costituzione della società dal socio promotore é libero nei confronti di chi abbia gli stessi requisiti per la costituzione della società medesima.

2. A tal fine la cessione della quota di maggioranza deve essere effettuata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. All'atto deve essere allegata la documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al terzo comma del precedente articolo 48 con la facoltà dell'autocertificazione.

3. Copia dell'atto di cessione quote deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale nonché presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto a cura e sotto la responsabilità del Notaio.

4. La cessione è nulla qualora l'acquirente difetti dei requisiti richiesti.

### **Art.53**

#### **(Nulla osta per la costituzione di società)**

1. I promotori di società che abbiano per oggetto l'esercizio del commercio all'ingrosso e che non intendano usufruire della procedura speciale prevista al precedente articolo 47, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, fermo restando il requisito di cui all'articolo 10 della presente legge.
2. Il diniego del nulla osta avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 12, quando risultino le incompatibilità previste dalla presente legge, sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui al precedente articolo 44 nonché sulla valutazione del piano aziendale compatibilmente con le necessità ambientali, occupazionali ed economico - sociali della Repubblica.
3. Il Congresso di Stato, contestualmente alla concessione del nulla osta alla costituzione, delibera l'autorizzazione della corrispondente licenza commerciale.
4. Competente al rilascio della licenza commerciale è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che procede a norma del precedente articolo 50.
5. Il possesso del requisito di cui al punto f) del precedente articolo 12 deve essere attestato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
6. Restano soggette all'articolo 12 della legge 13 giugno 1990 n. 68 anche le modifiche degli oggetti sociali.

### **Sezione III<sup>^</sup>**

#### **Del commercio all'ingrosso tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione**

##### **Art.54**

#### **(Commercio elettronico, per corrispondenza, per televisione ovvero altri sistemi di comunicazione)**

1. Per la disciplina della attività commerciale svolta secondo le modalità di cui alla presente sezione si rinvia ai precedenti articoli 31 e 32.

### **Sezione IV<sup>^</sup>**

#### **Del commercio all'ingrosso con attrezzature mobili alla sede dell'acquirente in partenza dalla sede autorizzata**

##### **Art.55**

#### **(Commercio all'ingrosso mediante attrezzature mobili esercitato da non residenti)**

1. Gli operatori commerciali non residenti che intendono esercitare nel territorio l'attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili devono presentare istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il richiedente deve dimostrare la titolarità di analoga licenza nel medesimo settore merceologico nonché il possesso della eventuale attestazione igienico-sanitaria.
3. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente interessata.
4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio in oggetto è rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previo pagamento degli oneri e tributi inerenti.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto annualmente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 ottobre previa presentazione della documentazione di cui al precedente secondo comma.

### **Capo III**

#### **Del rilascio di licenza per l'esercizio dell'attività di intermediazione**

##### **Art.56**

###### **(Intermediazione commerciale ed attività ausiliarie)**

1. Al Congresso di Stato compete:
  - a. l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 della Legge 31 ottobre 1990 n. 125;
  - b. l'integrazione dell'oggetto sociale delle società esercenti il commercio all'ingrosso con una delle attività e nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo 7.

### **TITOLO III**

#### **DEGLI ORGANI COMPETENTI**

##### **Art.57**

###### **(Nomina, composizione, durata in carica della Commissione del Commercio)**

1. La Commissione del Commercio è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:
  - a) dal Segretario di Stato per il Commercio, che la presiede;
  - b) da un membro per ogni lista presente nel Consiglio Grande e Generale;
  - c) da cinque membri scelti in forma proporzionale ai gruppi consiliari presenti in Consiglio Grande e Generale;
  - d) da due membri designati dalle Associazioni di Categoria del settore commercio;
  - e) da due membri designati dalle Organizzazioni Sindacali.

2. Alle sedute della Commissione del Commercio partecipa, con parere consultivo, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ovvero un funzionario da questi delegato.
3. La Commissione dura in carica sino al termine della legislatura e resta comunque in funzione sino al momento in cui non venga rinnovata.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute della Commissione del Commercio può partecipare, con parere consultivo, un esperto nominato da ciascuna Associazione di Categoria.
6. Ai membri effettivi, con diritto di voto, è riconosciuto, per la partecipazione alle singole sedute, un emolumento economico la cui entità verrà stabilita dal Congresso di Stato.

### **Art.58**

#### **(Funzioni della Commissione del Commercio)**

1. Alla Commissione del Commercio sono demandati i seguenti compiti:
  - a) autorizzare le licenze commerciali, autorizzare le modifiche delle stesse nonché deliberare le autorizzazioni amministrative secondo le modalità e le procedure di cui alla presente legge;
  - b) emanare i regolamenti applicativi previsti dalla presente legge;
  - c) interpretare, nei casi dubbi, le tabelle merceologiche;
  - d) esaminare i progetti aziendali relativi all'apertura dei centri commerciali ed individuare gli elementi costitutivi del relativo convenzionamento;
  - e) formulare la proposta circa i decreti reggenziali di cui ai precedenti articolo 13 e 44;
  - f) revocare le licenze commerciali;
  - g) attestare la validità, in caso di controversia, dei corsi e dei titoli di studio richiesti per l'esercizio di particolari tabelle merceologiche.

### **Art.59**

#### **(Competenza, composizione, durata in carica della Commissione Merceologica)**

1. Nei casi di cui alla lettera c) del precedente articolo, viene istituita la Commissione Merceologica con il compito di esprimere pareri a supporto della Commissione del Commercio entro trenta giorni dal momento in cui viene incaricata.
2. La Commissione Merceologica è formata da quattro esperti due dei quali designati dal Presidente della Commissione del Commercio e due dalle Associazioni di Categoria.
3. La Commissione dura in carica sino al termine della legislatura e resta comunque in funzione sino al momento in cui non venga rinnovata.

4. Ai membri è riconosciuto, per la partecipazione alle singole sedute, un emolumento economico la cui entità verrà stabilita dal Congresso di Stato.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art.60**

##### **(Termini per l'esame della domanda da parte degli organi competenti)**

1. I provvedimenti e gli adempimenti demandati all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio devono essere adottati ovvero espletati entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dall'atto relativo.
2. I provvedimenti e gli adempimenti demandati alla Commissione del Commercio devono essere adottati ovvero espletati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. I pareri richiesti alla Giunta di Castello territorialmente interessata devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; in difetto si considera che la Giunta abbia espresso parere favorevole.
4. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dal momento in cui l'istanza risulti corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge. Qualora l'istanza risulti incompleta, la decorrenza del termine è sospesa fino al definitivo completamento della pratica che non può avvenire oltre i sessanta giorni dalla presentazione della stessa, termine oltre il quale la pratica viene respinta.

#### **Art.61**

##### **(Sospensione della licenza d'esercizio)**

1. Il titolare di licenza commerciale può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Il titolare di licenza commerciale che provveda a sospendere la propria attività senza la dovuta comunicazione incorre nelle sanzioni di cui al successivo articolo 76. In tal caso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede anche alla sospensione della licenza per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
3. Decorso il termine di cui ai precedenti commi senza che sia intervenuta la riattivazione della licenza, la stessa decade.
4. La riattivazione della licenza, ai sensi del presente articolo, comporta l'esercizio effettivo della attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di un anno dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

#### **Art.62**

### **(Trasferimento titolarità licenza individuale)**

1. Il trasferimento della titolarità della licenza individuale per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso può essere concesso a persone fisiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della specifica licenza individuale.
2. Il trasferimento della titolarità della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e può avvenire per:
  - a) trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita ovvero di donazione;
  - b) trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale per successione a causa di morte, previo accertamento del diritto all'eredità ed assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
  - c) trasferimento dell'azienda commerciale mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso.
3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 12 nonché presentare la documentazione di cui al precedente articolo 24. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b), c) del precedente comma.
4. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a dodici mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza.
5. Nel caso di trasferimento della licenza per atto fra vivi l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere, all'avente causa, una licenza provvisoria per un periodo massimo di dodici mesi in attesa che il titolare sia in possesso dei requisiti specifici di cui al punto f) dell'articolo 12 della presente legge.
6. Tale licenza provvisoria decade qualora, decorso il periodo di dodici mesi, il subentrante non sia entrato in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'intestazione della licenza.
7. Qualora il subentrante non abbia conseguito i requisiti di cui al precedente quinto comma, può richiedere all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'autorizzazione al fine di cedere l'azienda entro otto mesi.
8. Non è ammesso il trasferimento di titolarità di licenza nei confronti di chi sia già intestatario di licenza commerciale qualora la domanda sia volta al cumulo di più tabelle merceologiche.
9. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è competente al rilascio di licenza commerciale in cointestazione ovvero alla rinuncia di licenza commerciale in cointestazione.
10. Il diniego del trasferimento della titolarità della licenza ovvero della cointestazione avviene nei casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei

requisiti ovvero documenti di cui al precedente terzo comma e qualora risultino le incompatibilità indicate dalla presente legge.

### **Art.63**

#### **(Decadenza)**

1. Il venire meno dei requisiti ovvero delle condizioni essenziali che hanno permesso il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio, comporta la decadenza della licenza stessa.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, constatata la causa della decadenza, emana il provvedimento di revoca della licenza.

### **Art.64**

#### **(Sede attività commerciali)**

1. Ogni singola licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio deve essere insediata in un singolo locale con funzione idonea così come elencata ai punti C) e D) dell'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fatte salve le deroghe specificamente contemplate nell'Allegato "A" alla presente legge.
2. In deroga a quanto previsto al comma che precede, nei centri commerciali ovvero nelle grandi strutture di vendita è consentito l'insediamento di più licenze anche previa presentazione di un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità corredato della dichiarazione, relativa alle singole superfici, di cui al punto a) del quarto comma del precedente articolo 12.
3. Il rilascio di più licenze con un unico certificato di conformità edilizia ed abitabilità può avvenire solo previa presentazione alla Commissione del Commercio di una planimetria che indichi la suddivisione delle esposizioni delle varie attività commerciali.
4. Ogni licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso deve essere insediata in un locale avente una delle seguenti funzioni: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2, D5 di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.
5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio ovvero deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della licenza non consenta per la destinazione d'uso tali attività, il titolare della licenza potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito sia presso altra sede idonea. Per l'apertura di tali ulteriori sedi deve essere presentata istanza presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio corredata dei documenti attestanti l'ubicazione dei locali ed il titolo di disponibilità degli stessi. L'esame dell'istanza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il quale autorizza l'apertura di tale sede previa verifica della conformità della documentazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
6. Per le attività commerciali che comportino, a norma di specifiche leggi, l'acquisizione di pareri sull'idoneità del locale, con particolare riferimento ai requisiti igienico sanitari, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve, preventivamente al rilascio della licenza commerciale, acquisire il parere e le certificazioni delle autorità competenti.

7. Le attività che devono ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85 site nelle zone L1 ed L2 e nei centri storici, possono continuare ad operare nei locali in cui le stesse sono esercitate anche in deroga al punto d), ad eccezione di quanto concerne i sistemi impiantistici e tecnologici, ed h) di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge sopracitata. Tale disposizione vale anche per i trasferimenti di titolarità ed i cambi di tabelle merceologiche. Per quanto non previsto al presente comma si rinvia ad un apposito Regolamento da emettersi dal Congresso di Stato su proposta delle Segreterie di Stato competenti sentiti i rispettivi Servizi.

8. Sono estese alle attività commerciali le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 31 ottobre 1988 n. 108, relative al rilascio di licenza a carattere temporaneo.

9. Ai titolari di licenza commerciale al dettaglio è consentito esporre i prodotti in locali diversi da quelli in cui esercitano l'attività purché non vi sia vendita diretta ma solo mostra degli stessi, previa autorizzazione della Commissione del Commercio.

### **Art.65**

#### **(Servizi affini ovvero connessi alla commercializzazione dei beni)**

1. Il titolare della licenza commerciale può ottenere, con deliberazione della Commissione del Commercio, l'autorizzazione allo svolgimento di attività di servizio affini ovvero connesse all'oggetto della licenza, quali:

a) installazione e posa in opera;

b) manutenzione;

c) riparazione;

d) conto lavorazione al fine della personalizzazione e/o tipicizzazione dei prodotti;

e) attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai prodotti posti in vendita;

f) attività di formazione anche di personale per il successivo utilizzo della merce posta in vendita;

g) attività di servizio non ricomprese nei precedenti punti previa dimostrazione, da parte del richiedente, della connessione ovvero affinità dell'attività di servizio richiesta con l'attività commerciale di cui alla tabella merceologica.

2. Per le attività di manutenzione ovvero riparazione è requisito indispensabile la disponibilità di locali idonei per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art.66**

#### **(Variazione superficie di vendita)**

1. La variazione della superficie di vendita così come definita al settimo comma del precedente articolo 11, di un esercizio ove si svolge il commercio al dettaglio che non determini la modifica per metratura della tipologia di esercizio, è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata della documentazione

attestante la legittima disponibilità del locale, idoneo dal punto di vista urbanistico, igienico e sanitario, nonché previo espletamento degli adempimenti amministrativi.

2. Qualora la variazione della superficie di vendita richiesta dia luogo al mutamento per metratura di tipologia di esercizio così come definita al precedente articolo 11, la procedura applicabile è quella prevista per i rilasci di nuova licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio a norma dei precedenti articoli 14, 15, 16.

3. Nelle zone commerciali B4, L1 ed L2 è necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione del Commercio per la riduzione della superficie di vendita rispetto a quella indicata in licenza.

4. La variazione della superficie di vendita di licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso è concessa con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione di cui al precedente primo comma.

#### **Art.67**

##### **(Disposizioni per l'assunzione di cariche amministrative, di sindaco e per la cessione quote)**

1. Si applicano alle società aventi ad oggetto l'esercizio di attività di commercio le disposizioni di cui agli articoli 19 e 21 della Legge 28 aprile 1999 n. 53 e successive modifiche e regolamenti attuativi per quanto compatibili, limitatamente agli obblighi di aggiornamento della documentazione comprovante i requisiti di cui alla presente legge, alle conseguenze del venire meno dei requisiti medesimi ed agli adempimenti e sanzioni relativi a cessioni quote, fermo restando che amministratori, sindaci e cessionari, fatti salvi i casi speciali previsti dalla legge, devono avere i requisiti di cui ai punti b), c) e d) del precedente articolo 12.

#### **Art.68**

##### **(Impresa unipersonale)**

1. Il titolare di licenza commerciale può costituirsi in impresa unipersonale a responsabilità limitata continuando ad effettuare il versamento dei contributi pensionistici nel fondo specifico del commerciante. Tali imprese sono soggette al regime fiscale previsto per le imprese maggiori.

2. Alle imprese unipersonali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

#### **Art.69**

##### **(Obbligo esposizione licenza commerciale)**

1. Il titolare della licenza commerciale deve esporre nei locali sede dell'attività il documento comprovante il rilascio della licenza stessa.

#### **Art.70**

##### **(Divieto di scissione della licenza)**

1. Il titolare di una licenza avente ad oggetto più tabelle merceologiche non può dividere la licenza né procedere alla vendita di una o più tabelle ricomprese nella medesima.

#### **Art.71**

#### **(Ricorso amministrativo)**

1. Avverso tutti i provvedimenti emanati dagli organi della Pubblica Amministrazione in ordine alle competenze a ciascuno di essi demandate, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68.

### **TITOLO V**

#### **DELLE SANZIONI**

#### **Art.72**

#### **(Pubblicità dei prezzi)**

1. Negli esercizi in cui si effettua il commercio al dettaglio i prodotti esposti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, ad unità o a misura, mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. In deroga al disposto di cui al primo comma del presente articolo, non è necessaria l'esposizione del prezzo per i preziosi, le auto-moto-cicli e loro ricambi ed accessori, i giornali, le riviste ed i libri qualora abbiano già riportato il prezzo, gli oggetti di antiquariato. Per tali articoli merceologici deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicazione dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

3. Se la merce è offerta a peso o a misura il commerciante è tenuto a soddisfare anche le richieste minime e deve comunque essere venduta a peso netto.

4. La non osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

#### **Art.73**

#### **(Divieto di petulanza)**

1. E' vietato al titolare di licenza commerciale fare, anche a mezzo di terze persone, opera di pressione costante e palese con parole e con atti verso il pubblico allo scopo di indurlo nei propri locali.

2. Al di fuori dei luoghi destinati a fiera, è vietato bandire pubblicamente ad alta voce e con gesti i propri prodotti al fine di venderli al pubblico.

#### **Art.74**

### **(Vigilanza sul corretto esercizio delle attività commerciali)**

1. All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi in materia di commercio.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede di propria iniziativa, su proposta della Commissione del Commercio ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro organismo pubblico o associazione di categoria ed avvalendosi dei Corpi del Dipartimento di Polizia.
3. Nell'ambito delle sue funzioni l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di emanare disposizioni immediatamente esecutive, di promuovere indagini, di svolgere accertamenti, di formulare pareri, di impartire prescrizioni.
4. Ai fini previsti dai commi precedenti:
  - a. gli organi di polizia segnalano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono violazioni amministrative in materia di commercio e trasmettono allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
  - b. gli organi di polizia trasmettono all'Autorità Giudiziaria Ordinaria notizia degli illeciti penali previsti dalla normativa in materia di commercio dei quali siano venuti a conoscenza direttamente nell'ambito della propria attività; parimenti l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette all'Autorità Giudiziaria Ordinaria notizia degli illeciti penali previsti dalla normativa in materia di commercio dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito degli accertamenti di cui al precedente punto a) del presente comma;
  - c. l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per le violazioni amministrative in materia di commercio;
  - d. l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le attività commerciali si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni e agli accordi internazionali: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;
  - e. l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

### **Art.75**

#### **(Illeciti penali e violazioni amministrative)**

1. Sono considerati illeciti penali:
  - a) l'esercizio dell'attività di commercio, così come definita dall'articolo 2 della presente legge, svolta in assenza di licenza;
  - b) lo svolgimento di attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati nella corrispondente licenza nonché lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui all'articolo 4 della presente legge, nell'ipotesi in cui l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio abbia già applicato, per i casi di recidiva ed in

aggiunta alle sanzioni amministrative, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa.

2. Sono considerate violazioni amministrative:

- a) lo svolgimento di attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati in licenza;
- b) lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui all'articolo 4 della presente legge;
- c) ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e alle normative in materia di commercio.

## **Art.76**

### **(Sanzioni)**

1. Chiunque compie gli illeciti penali di cui al primo comma del precedente articolo è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado.
2. Chiunque svolge attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati dalla licenza è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da L.1.000.000 a L.5.000.000.
3. Quando sia pregiudiziale all'accertamento della violazione amministrativa l'esatta interpretazione di una o più tabelle merceologiche, l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma resta sospesa per tutto il periodo necessario a definire la procedura interpretativa.
4. Lo svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto ad una delle modalità di esercizio della licenza di cui al precedente articolo 4 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da L.5.000.000 a L.15.000.000.
5. Ogni altra inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed alle normative in materia di commercio, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da L.500.000 a L.5.000.000.
6. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a L.5.000.000, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
7. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
8. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma che precede, commette una ulteriore violazione amministrativa sarà soggetto, oltreché all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al sesto comma del presente articolo, anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

## **Art.77**

### **(Procedura applicativa)**

1. In tutti i casi di illeciti penali di cui al primo comma del precedente articolo 75, il Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti; l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame.
2. Nei casi di cui al precedente primo comma alla condanna consegue la confisca della merce. In luogo della confisca si può applicare una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore dei beni oggetto di attività illecita e comunque non oltre la somma di L.100.000.000. Tale sanzione pecuniaria straordinaria si applica anche nel caso di servizi.
3. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria straordinaria di cui al precedente comma comporta la confisca dei beni.
4. La persona giuridica titolare di licenza assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per inosservanza della normativa sul commercio. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.
5. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività d'impresa a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

## **Art.78**

### **(Revoca o sospensione della licenza)**

1. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza commerciale qualora il titolare svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI**

## **Art.79**

### **(Disposizione transitoria per le licenze commerciali sospese)**

1. Le licenze commerciali sospese all'entrata in vigore della presente legge, devono essere riattivate nel termine massimo di mesi sei pena la decadenza della licenza stessa.

## **Art.80**

### **(Disposizioni per l'esame delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e norme di rinvio)**

1. Tutte le istanze presentate all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere esaminate secondo le procedure e le modalità di cui alle leggi vigenti all'atto della relativa presentazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente normativa.
2. I centri commerciali di cui all'Allegato "C" alla presente legge, indipendentemente dalla classificazione applicata a norma delle precedenti leggi, vengono disciplinati, per quanto risulta applicabile, dalla presente normativa.
3. Le persone fisiche ovvero giuridiche che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di più licenze commerciali al dettaglio rilasciate a norma di precedenti leggi, potranno mantenere la titolarità delle licenze esistenti senza tuttavia avere la possibilità di trasferire a titolo definitivo le licenze stesse; è consentito tuttavia il trasferimento di titolarità temporanea a norma della presente legge.
4. Qualora i soggetti di cui al comma che precede intendessero trasferire la sede delle singole licenze esistenti, la procedura applicabile è quella prevista agli articoli 14, 15, 16 della presente legge.
5. Le cooperative di consumo qualora siano composte da un numero di soci superiore alle cento unità, sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge anche nell'ipotesi di prestazioni di beni e servizi a favore dei soli soci.

## **Art.81**

### **(Conversione tabelle merceologiche)**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge i titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio o all'ingrosso, devono convertire la tabella merceologica oggetto della licenza optando per una sola delle nuove tabelle merceologiche di cui all'allegato "A" alla presente legge.
2. La scelta tra una delle nuove tabelle merceologiche deve avvenire con riferimento alla declaratoria delle singole voci in essa ricomprese procedendo ad una valutazione comparativa tra la tabella oggetto di conversione e la nuova tabella.
3. A tal fine la Commissione del Commercio provvede a redigere un prospetto di massima che identifichi in rapporto alle precedenti tabelle merceologiche, sia generali sia specializzate, la nuova tabella merceologica di riferimento.
4. Successivamente, sulla base del prospetto di cui al precedente comma, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, identifica la nuova tabella merceologica comunicandola al titolare della licenza nel termine di centottanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
5. L'interessato ricevuta la comunicazione di cui al comma che precede, potrà nel perentorio termine di trenta giorni a far data dalla ricezione della stessa, segnalare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio con istanza motivata l'identificazione di una tabella merceologica diversa rispetto a quella individuata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che sia maggiormente corrispondente alla tabella oggetto di conversione in relazione alle singole voci merceologiche.

6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, considerate le motivazioni e valutata la fondatezza della segnalazione, provvede entro sessanta giorni a far data dalla segnalazione stessa, alla attribuzione definitiva della nuova tabella ed al rilascio della corrispondente licenza.
7. Qualora l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio non ritenga sufficientemente fondata l'individuazione della nuova tabella merceologica così come comunicata dall'interessato ai sensi del precedente quinto comma provvede, nel termine di cui al precedente comma, alla trasmissione della relativa documentazione alla Commissione del Commercio.
8. La Commissione del Commercio ricevuta la documentazione di cui al comma che precede, provvede entro sessanta giorni ad attribuire definitivamente la nuova tabella merceologica.
9. La decisione adottata dalla Commissione del Commercio è comunicata all'interessato con atto motivato nel termine di trenta giorni a far data dall'esame della documentazione.
10. Avverso le deliberazioni della Commissione del Commercio di cui al comma che precede è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo, con le modalità ed i termini previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68.
11. Chiunque, all'atto della conversione, sia titolare di una licenza commerciale comprendente più tabelle merceologiche per le quali non sia possibile l'identificazione e la conversione mediante attribuzione di un'unica nuova tabella merceologica, può ottenere:
  - a) il rilascio di più tabelle merceologiche, qualora le singole voci delle tabelle esistenti siano sostanzialmente corrispondenti, anche numericamente, a quelle previste nelle nuove tabelle merceologiche;
  - b) il rilascio di un'unica tabella merceologica con aggiunta di singole voci corrispondenti a quelle non ricomprese nella nuova tabella merceologica di riferimento, qualora la comparazione delle voci previste nella tabella merceologica esistente non permetta l'attribuzione di più tabelle in ragione dell'esiguità delle voci mancanti e non ricomprese nella nuova tabella.
12. In sede di conversione verranno comunque mantenuti i diritti acquisiti e le aggiunte voci già previste nella licenza originaria, sempreché le stesse non siano ricomprese nella nuova tabella di riferimento.
13. Non è ammessa in sede di conversione della tabella esistente l'attribuzione di più di una nuova tabella in relazione alle singole voci previste quali diritti acquisiti o aggiunta voci alla tabella esistente.
14. I diritti acquisiti o le aggiunte voci permangono unicamente in caso di trasferimento titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero nell'ipotesi di trasformazione della licenza individuale in società di capitali a norma e fino al permanere delle condizioni di cui all'articolo 12 punto 5) della Legge 13 giugno 1990 n. 68.
15. Con la conversione delle tabelle merceologiche di cui al presente articolo, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede, sulla base della metratura dei locali già indicata nella licenza, alla classificazione in una delle tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 11.

16. La conversione della tabella merceologica è esente da tassa e diritti.

#### **Art.82**

##### **(Disposizione transitoria per le licenze provvisorie)**

1. I titolari di licenza provvisoria rilasciata ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 35 della Legge 29 maggio 1991 n. 69 e successive modifiche ai fini dell'intestazione definitiva della licenza stessa sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo III della legge sopracitata.
2. La Commissione Tecnica di cui all'articolo 17 della Legge 29 maggio 1991 n. 69 e successive modifiche rimane in carica fino all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma.

#### **Art.83**

##### **(Tassa di licenza)**

1. Tutte le attività disciplinate dalla presente legge sono soggette al pagamento di una tassa di rilascio e di rinnovo della licenza il cui ammontare è stabilito dalla Legge 1 luglio 1992 n. 52 e dai successivi decreti modificativi.
2. La licenza ai fini dell'esercizio ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art.84**

##### **(Revisione delle disposizioni in materia di sviluppo della rete commerciale)**

1. La presente legge potrà essere soggetta a revisione quinquennale previa verifica della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità di uno sviluppo efficiente ed equilibrato della rete distributiva commerciale.

#### **Art.85**

##### **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate le Leggi 29 maggio 1991 n. 69 e n. 70 nonché la Legge 24 luglio 1996 n. 103 e la Legge 25 luglio 1996 n. 104.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

#### **Art.86**

##### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2000/1699 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Maria Domenica Michelotti - Gian Marco Marcucci*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Francesca Michelotti*

# ALLEGATO "A"

## TITOLO I

### **Tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio al dettaglio e requisiti professionali per lo svolgimento di particolari attività**

#### **Art.1**

#### **(Elenco tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio al dettaglio)**

1. Le tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio al dettaglio sono le seguenti:

#### **Tabella I "Generi alimentari"**

- A. Prodotti alimentari freschi, conservati e comunque già preparati e/o confezionati. Prodotti da forno e panini. Latte e derivati. Bevande anche alcoliche. Generi di drogheria anche non alimentari. Prodotti ed articoli per la pulizia della casa. Prodotti per l'igiene della persona.
- B. Carni e frattaglie di tutte le specie animali fresche, conservate, anche preparate e /o confezionate.
- C. Prodotti ittici freschi, conservati, anche preparati e/o confezionati.
- D. Prodotti ortofrutticoli freschi, conservati, anche preparati e/o confezionati.

#### **Tabella II "Abbigliamento e prodotti tessili"**

Confezioni, merceria, calzature, pelletteria, valigeria, biancheria intima, accessori legati alle linee ed alle marche trattate. Prodotti tessili compresi quelli per l'arredamento della casa ed oggettistica legata alle marche trattate.

#### **Tabella III "Orologeria e preziosi"**

Orologi e strumenti di misurazione. Articoli di gioielleria, oreficeria ed argenteria. Oggetti preziosi legati alle marche di orologi. Vetri, cristalli e porcellane pregiati.

#### **Tabella IV "Profumeria"**

Profumi. Cosmetici. Articoli per l'igiene della persona e relativi accessori. Bigiotteria. Piccola pelletteria, accessori moda legati alle linee ed alle marche trattate.

#### **Tabella V "Articoli sanitari ed ortopedici"**

A) Articoli per uso igienico sanitario e curativo per la persona esclusi i medicinali. Abbigliamento, calzature, articoli, attrezzature ed alimentazione il tutto per la prima infanzia. Biancheria intima legata alle linee sanitarie.

- B. Articoli ortopedici e relativi accessori. Apparecchi medicali.

#### **Tabella VI "Erboristeria e prodotti omeopatici"**

A) Erboristeria. Prodotti officinali (esclusi i prodotti soggetti a ricetta medica ovvero soggetti alla legislazione sugli stupefacenti). Prodotti cosmetici di tipo vegetale. Generi biologici di drogheria alimentari.

B. Prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica.

### **Tabella VII "Arredamenti"**

Mobili ed accessori. Articoli di arredamento ed accessori.

### **Tabella VIII "Arte ed antiquariato"**

A. Arte. Antiquariato. Numismatica e filatelia.

B. Rigattiere.

### **Tabella IX "Generi di privativa"**

Tabacchi. Valori bollati. Carte e articoli per il gioco. Medaglie e monete emesse dallo Stato. Fiammiferi. Sale. Articoli ed oggetti di cancelleria, accessori per fumatori, oggettistica legata alle marche trattate. Profumeria di servizio e articoli per l'igiene della persona. Profumi in confezioni non superiori a 50 ml..

Bigiotteria. Pellicole fotografiche. Pastigliaggi in genere. Occhiali da sole. Guide e mappe stradali. Carte telefoniche, schede ricaricabili, cartoline.

### **Tabella X "Cartoleria, libreria"**

Cartoleria. Cancelleria tecnica ed artistica. Giocattoli. Articoli di ingegneria meccanici, elettronici ed informatici. Arredi, macchine, forniture ed accessori per ufficio. Gadget. Modellismo. Cassette ed audiovisivi didattici. Materiale didattico. Coppe, medaglie, targhe e timbri. Articoli religiosi. Articoli per legatoria. Libreria.

### **Tabella XI "Foto-cine-ottica, strumenti musicali, elettrici"**

A) Attrezzature e materiale inerenti la fotografia e la cinematografia. Strumenti per la misurazione del clima. Apparecchi, materiale ed articoli elettrici elettronici e di telecomunicazioni. Elettrodomestici. Apparecchi per la registrazione sonora e visiva e materiale accessorio. Elaboratori elettronici e loro accessori e programmi. Strumenti musicali e loro accessori. Vendita e noleggio di audiovisivi e video cassette.

B. Ottica e materiale accessorio.

### **Tabella XII "Ferramenta, mesticheria"**

Ferramenta. Utensileria. Macchine utensili. Mesticheria. Casalinghi e piccoli elettrodomestici. Macchine e attrezzature per il giardinaggio.

### **Tabella XIII "Casalinghi"**

Casalinghi. Piccoli elettrodomestici. Soprammobili. Articoli in vetro, cristallo, porcellana. Argenteria. Bomboniere.

### **Tabella XIV "Edicola"**

Rivendita di giornali e riviste. Libri. Pubblicazioni anche su CD. Mappe. Guide stradali. Stampe artistiche.

### **Tabella XV "Artigianato artistico"**

- A. Prodotti di artigianato artistico e/o tradizionali. Prodotti non di serie. Attività dimostrativa delle lavorazioni artigianali.
- B. Prodotti confezionati di gastronomia tipica.

### **Tabella XVI "Turistica"**

Ceramiche. Cartoline. Adesivi e guide fotografiche. Occhiali da sole. Carte ed articoli per il gioco. Bandierine. Francobolli e monete emessi dallo Stato ed in confezioni dell'A.A.S.F.N.. Bigiotteria. Chincaglieria e soprammobili. Bigiotteria in argento, pietre dure, coralli e perlevetro, oggetti in vetro, cristallo, legno, rame, ottone, peltro, onice, alabastro, resina. Oggetti in ferro battuto. Imitazioni di armi antiche. Oggetti decorativi. Articoli per fumatori escluse le pipe da fumo. Diapositive e pellicole fotografiche. Giocattoli. Ventagli. Porcellane. Oggetti artistici artigianali. Orologi decorativi per la casa. Orologi da polso aventi un valore non superiore al prezzo di vendita stabilito dalla Commissione del Commercio. Macchine fotografiche del tipo usa e getta.

Attività dimostrativa ai sensi dell'articolo 65 della presente legge.

### **Tabella XVII "Monili"**

Bigiotteria anche in argento. Pietre dure, corallo, perle, ambra naturale e relativi fermagli e finiture in oro a complemento. Oggetti d'arte, oggetti in argento, in vetro, cristallo, ceramica e porcellana. Orologi da polso avente un valore non superiore al prezzo di vendita stabilito dalla Commissione del Commercio.

### **Tabella XVIII "Piante e fiori"**

Fiori recisi, artificiali, essiccati. Essenze. Sementi. Piante ornamentali. Fertilizzanti, prodotti e piccoli attrezzi per la manutenzione e la cura di giardini e piante di appartamento. Articoli e oggetti per addobbi floreali. Strumenti divulgativi e/o promozionali attinenti il giardinaggio.

### **Tabella XIX "Articoli funerari e mortuari"**

Articoli funerari e mortuari. Intermediazione nel disbrigo delle pratiche amministrative, compreso il trasporto delle salme. Annunci funebri.

### **Tabella XX "Articoli per le attività sportive, armi"**

A) Articoli ed abbigliamento per le attività sportive e per l'escursionismo. Articoli da camping, da roulotte, da imbarcazioni.

B) Armi e munizioni. Accessori per l'impiego delle armi.

### **Tabella XXI "Materiale, macchine, attrezzature per l'edilizia, l'industria e l'artigianato"**

Materiale grezzo-semigrezzo, semilavorato per l'industria e l'artigianato. Macchine, attrezzature, accessori, articoli, materiale per l'edilizia, l'industria e l'artigianato. Articoli idraulici, termici e materiale accessorio.

Il commercio al dettaglio di cui alla presente tabella è compatibile con l'attività industriale di installazione e posa in opera.

### **Tabella XXII "Materiale, macchine, attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia"**

Macchine e attrezzature per uso agricolo e relativi accessori. Articoli e prodotti per l'agricoltura, la zootecnia e per uso zoiatico. Piccoli animali, attrezzature ed accessori per gli stessi, tolettatura. Pubblicazioni specializzate relative al settore.

### **Tabella XXIII "Veicoli"**

Auto, moto, cicli, autoveicoli industriali, autobus, roulotte, camper, autocaravans, motorhome, articoli aeronautici e nautici, imbarcazioni da diporto, loro accessori e ricambi.

Il commercio al dettaglio di cui alla presente tabella è compatibile con l'attività industriale di noleggio, riparazione, manutenzione e montaggio.

### **Tabella XXIV "Carburanti e lubrificanti"**

Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Carburanti minerali e sintetici di ogni tipo ed affini. Carburanti ad uso di automazione. Articoli da soccorso per veicoli. Prodotti per la pulizia degli autoveicoli. Lavaggio autoveicoli.

### **Tabella XXV "Bar"**

- A. Somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione, somministrazione di pasticceria, vendita di pasticceria in confezioni originali, gelati di

produzione industriale ovvero mantecati, pastigliaggi in genere, panini, piadina, pizza a trancio di produzione industriale, patate fritte confezionate, macedonia di frutta, frutta secca in confezioni da 50 gr., tabacchi, cartoline, guide turistiche.

- B. Gelati di produzione propria, patate fritte con sistema tecnico a norma.
- C. Fiaschetteria

Attività di intrattenimento artistico e/o musicale purché compatibile con la residenza previa autorizzazione della Commissione del Commercio.

### **Tabella XXVI "Ristorante"**

Somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con o senza servizio al tavolo, produzione e vendita per asporto di alimenti, vendita per asporto di bevande.

Attività di intrattenimento artistico e/o musicale purché compatibile con la residenza previa autorizzazione della Commissione del Commercio.

Il commercio al dettaglio di cui alla presente tabella è compatibile con l'attività di albergo, sala da ballo, locale notturno e similari.

### **Art.2**

#### **(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio al dettaglio)**

1. Ai sensi del punto f) dell'articolo 12 della presente legge vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.

2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alle tabelle merceologiche I "Generi alimentari", XXV "Bar" e XXVI "Ristorante" è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito il diploma di scuola media superiore ovvero attestato di frequenza ad un corso di formazione professionale corrispondente per materia ad una delle tabelle merceologiche per le quali si richiede il rilascio di licenza;

b) aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati. Il corso in oggetto è organizzato annualmente dalla Segreteria di Stato per il Commercio;

c) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;

d) avere prestato la propria opera in qualità di dipendente addetto alla vendita, per almeno tre anni, presso imprese esercenti attività corrispondente alla tabella merceologica per la quale si richiede il rilascio di licenza;

e) avere esercitato in proprio attività artigianale, per almeno due anni, nel settore analogo alla tabella merceologica per la quale si richiede il rilascio di licenza;

f) avere alle proprie dipendenze un dipendente in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere che precedono.

3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alla tabella merceologica V "Articoli sanitari ed ortopedici" punto B), è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico ovvero il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.

4. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alla tabella merceologica VI "Erboristeria e prodotti omeopatici" punto A) è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito laurea in medicina naturale ovvero diploma di tecnica erboristica:

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;

c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, presso imprese esercenti attività corrispondente alla tabella merceologica per la quale si richiede il rilascio di licenza;

d) avere alle proprie dipendenze, anche con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui al punto B) della medesima tabella merceologica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;

b) avere alle proprie dipendenze, anche con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a)

5. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alla tabella merceologica XI "Foto, cine, ottica, strumenti musicali, elettrici" punto B), è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;

c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

6. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alla tabella merceologica XX "Articoli per le attività sportive, armi" punto B) è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

7. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio delle singole tabelle merceologiche di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

8. La Segreteria di Stato per il Commercio in collaborazione con le Associazioni di Categoria, nell'ambito di una politica di riqualificazione del settore commerciale e di arricchimento delle professionalità degli operatori economici, promuove la realizzazione di corsi di formazione annuali.

### **Art.3**

#### **(Modalità esplicative circa l'operatività delle tabelle merceologiche)**

1. Per le tabelle merceologiche che prevedono una suddivisione in sub categorie contraddistinte con lettere maiuscole, nella richiesta della licenza devono essere identificate una o più sub categorie per le quali deve essere dimostrato il possesso di:

a) specifici requisiti igienico sanitari di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85;

b) specifici requisiti professionali di cui al precedente articolo 2.

2. Per ogni singola tabella merceologica è consentita altresì la limitazione ad alcune delle voci componenti la tabella medesima.

3. Con il decreto reggenziale di cui all'articolo 13 della presente legge possono essere incentivate ovvero disincentivate anche solo alcune delle voci componenti la tabella merceologica.

### **Art.4**

#### **(Modalità esplicative circa la conversione delle tabelle merceologiche ovvero successiva integrazione)**

1. La conversione di una o più tabelle merceologiche esistenti in una nuova tabella merceologica di cui al presente Allegato "A" che comprende più sub categorie, avviene con i criteri di cui all'articolo 81 della presente legge mediante attribuzione di una o più sub categorie con riferimento alla declaratoria delle singole voci ricomprese nella licenza oggetto di conversione.

2. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di licenza le cui tabelle merceologiche sono oggetto di conversione nella nuova tabella I "Generi alimentari", XXV "Bar" e XXVI "Ristorante" sono ritenuti in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per l'esercizio della medesima tabella merceologica ovvero sub categoria della stessa. Per eventuali completamenti, modifiche ovvero aggiunte di tabella devono essere attestati gli specifici requisiti professionali di cui al precedente articolo. Nei casi di conversione di cui al presente comma, il titolare della licenza è tenuto alla presentazione presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, entro novanta giorni dall'attribuzione definitiva della nuova tabella a norma del sesto comma dell'articolo 81 della presente legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria di cui alla Legge 29 ottobre 1992 n. 85 successivamente alla quale verrà predisposto il rilascio della licenza.

3. Sono ritenuti in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per l'esercizio della sub categoria B delle tabelle merceologiche V "Articoli sanitari ed ortopedici", XI "Foto cine ottica, strumenti musicali, elettrici", XX "Articoli per le attività sportive, armi" i titolari di licenza le cui tabelle merceologiche oggetto di conversione contemplino già l'esercizio delle attività della sub categoria B.
4. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di licenza la cui tabella merceologica è oggetto di conversione nella nuova tabella merceologica VI "Erboristeria e prodotti omeopatici" sono ritenuti in possesso degli specifici requisiti professionali per l'esercizio della sub categoria A), devono invece attestare gli specifici requisiti professionali di cui al precedente articolo 2 per l'iscrizione in licenza della sub categoria B).
5. L'integrazione della licenza successivamente alla conversione della tabella esistente con attribuzione di una ulteriore sub categoria ricompresa nella medesima tabella comporta la presentazione di una istanza, la cui valutazione è di competenza dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nella quale devono essere attestati il possesso degli specifici requisiti professionali di cui al precedente articolo 2 nonché i requisiti igienico sanitari.
6. Il diniego avviene per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge, per mancanza dei requisiti ovvero documenti richiesti ed infine sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto reggenziale di cui all'articolo 13 della presente legge.

## **Art.5**

### **(Abbinamento tabelle merceologiche per gli esercizi di vicinato)**

1. A norma del primo comma dell'articolo 14 della presente legge, il rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di esercizio di vicinato che contempli più tabelle merceologiche è consentito esclusivamente per le tabelle merceologiche XXV "Bar" e XXVI "Ristorante" di cui al presente Allegato "A".
2. A norma del primo comma dell'articolo 64, il rilascio di licenze per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui alle tabelle merceologiche VII "Arredamenti", VIII "Arte ed antiquariato" relativamente al punto B), XII "Ferramenta e mesticheria", XXI "Materiale, macchine, attrezzature per l'edilizia, l'industria e l'artigianato", XXII "Materiale, macchine, attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia", XXIII "Veicoli", è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, D2, D5, di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

## **TITOLO II**

# **Tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio all'ingrosso e requisiti professionali per lo svolgimento di particolari attività**

## **Art.6**

### **(Elenco tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio all'ingrosso)**

1. Le tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono le seguenti:

#### **Tabella 1**

- A. Generi alimentari
- B. Carni
- C. Prodotti ittici
- D. Prodotti ortofrutticoli

#### **Tabella 2**

Confezioni. Merceria. Calzature. Pelletteria. Pellicceria. Tessuti.

#### **Tabella 3**

Orologi e preziosi.

#### **Tabella 4**

- A. Profumeria. Bigiotteria. Articoli della tabella turistica. Giocattoli. Numismatica e filatelia. Erboristeria.
- B. Prodotti omeopatici

#### **Tabella 5**

Articoli sanitari ed ortopedici

#### **Tabella 6**

Medicinali

#### **Tabella 7**

Piante e fiori

#### **Tabella 8**

Foto-cine-ottica. Apparecchi, materiale ed articoli elettrici, elettronici e di telecomunicazioni. Elettrodomestici. Strumenti musicali. Mobili. Casalinghi.

#### **Tabella 9**

Combustibili

## **Tabella 10**

Auto. Moto. Cicli. Autoveicoli industriali. Autobus. Motocarri. Imbarcazioni da diporto. Articoli aeronautici e nautici.

## **Tabella 11**

Articoli per l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia. Articoli idraulici e termici. Materiale per l'edilizia. Mesticheria. Materiale grezzo e semi grezzo. Attrezzature antifurto. Cartelli stradali. Vetreria.

## **Tabella 12**

Cartoleria. Cancelleria. Giocattoli. Arredi, macchine e forniture per l'ufficio. Modellismo.

2. Per la declaratoria delle singole voci delle tabelle merceologiche di cui al precedente comma, si fa riferimento alle corrispondenti tabelle merceologiche per l'esercizio del commercio al dettaglio.

## **Art.7**

### **(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)**

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 della presente legge vengono di seguito elencate le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione ovvero una esperienza professionale.

2. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui alla tabella merceologica 1 è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito il diploma di scuola media superiore ovvero attestato di frequenza ad un corso di formazione professionale corrispondente per materia alla tabella merceologica per la quale si richiede il rilascio di licenza;

b) aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati. Il corso in oggetto è organizzato annualmente dalla Segreteria di Stato per il Commercio;

c) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza;

d) avere prestato la propria opera in qualità di magazziniere, per almeno tre anni, presso imprese esercenti attività corrispondente alla tabella merceologica per la quale si richiede il rilascio di licenza;

e) avere esercitato in proprio attività artigianale, per almeno due anni, nel settore analogo alla tabella merceologica per la quale si richiede il rilascio di licenza.

3. Per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui alle tabelle merceologiche 4 punto B) e 6 è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale;

b) avere alle proprie dipendenze, anche con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

4. Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio delle singole tabelle merceologiche di cui al presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione del Commercio che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

### **Art.8**

#### **(Modalità esplicative circa l'operatività, la conversione ovvero successiva integrazione delle tabelle merceologiche)**

1. Per quanto concerne le modalità esplicative circa l'operatività, la conversione e la successiva integrazione delle tabelle merceologiche si rinvia ai precedenti articoli 3 e 4 di cui al presente allegato.

### **ALLEGATO "B"**

#### **Art.1**

#### **(Zone commerciali)**

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

A Falciano

B1 Dogana

B2 Serravalle

B3 Galazzano

B4 Serravalle -Centro Storico-

C Fiorina

D Domagnano

D1 Torraccia

- E Cailungo
- F Ventoso
- G Gualdicciolo
- H Acquaviva
- I Borgo -Centro Storico-
- I1 Borgo
- I2 Cà Rigo, San Giovanni, Valdragone
- L1 Città di San Marino -Centro Storico-
- L2 Città di San Marino -Centro Turistico-
- L3 Città di San Marino -Centro Altro-
- M Faetano
- M1 Faetano -Centro abitato-
- N Murata
- O Fiorentino
- P Chiesanuova
- Q Montegiardino
- Q1 Montegiardino -Centro abitato-

2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente allegato.

## **ALLEGATO "C"**

### **Art.1**

#### **(Centri commerciali esistenti)**

1. Ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, i centri commerciali esistenti all'entrata in vigore della presente normativa sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:

- Dogana F. - 5 N. 13 con superficie commerciale di circa 13.463 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 77 con superficie commerciale di circa 7.287 mq.;
- Ponte Mellini F. 5 - N. 205 con superficie commerciale di circa 11.375 mq..

## **ALLEGATO "D"**

### **Art.1**

#### **(Centri commerciali insediabili)**

1. Ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, i centri commerciali insediabili in territorio sammarinese sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:

- Dogana F. 7 - N. 216 con superficie commerciale di circa 5.978 mq.;

